



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO
SEZIONE STACCATA DI LATINA**

Decreto n. 7 / 2020

IL PRESIDENTE

VIST l'art. 4 del D.L. 30 aprile 2020 n. 28;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio di Stato 25 maggio 2020 e 22 maggio 2020 n. 134;

RITENUTO che alla stregua dei predetti richiami normativi sia necessario adottare linee guida specifiche per la gestione delle discussioni da remoto nelle udienze dei mesi di giugno e luglio 2020 presso la Sezione Staccata di Latina del T.A.R. del Lazio;

D E C R E T A

Le discussioni da remoto ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 28/2020 presso la Sezione Staccata di Latina del T.A.R. del Lazio sono disciplinate secondo le linee in allegato al presente decreto, che ne costituiscono parte integrante.

Il presente decreto è comunicato ai magistrati e agli Uffici di Segreteria della Sezione, nonché agli Ordini forensi di Roma, Latina, Frosinone e Cassino e all'Avvocatura Generale dello Stato ai fini della diffusione tra gli iscritti e gli avvocati dello Stato.

IL PRESIDENTE



LINEE GUIDA PER LE DISCUSSIONI DA REMOTO NELLE UDIENZE PRESSO LA SEZIONE STACCATA DI LATINA DEL T.A.R. DEL LAZIO - art. 4 D.L. 30 aprile 2020 n. 28

1. DISCIPLINA E MODALITÀ PER LE RICHIESTE DI DISCUSSIONI – Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. n. 28/2020 (di seguito art. 4, comma 1) nelle udienze dal 1° giugno al 31 luglio 2020 i difensori delle parti saranno ammessi a discussione previa autorizzazione del presidente del collegio giudicante. Se non è disponibile un’apposita “manutenzione evolutiva” (MEV) del Sistema informativo della Giustizia amministrativa (SIGA) gli avvocati utilizzeranno, per la richiesta di discussione, la voce “altro” del “Modulo deposito atto”, attualmente disponibile, avendo cura di indicare in modo chiaro, nell’intestazione della nota, che trattasi di “istanza di discussione” o “atto di opposizione alla discussione”. Qualora l’istanza o l’opposizione siano presentati unitamente o nel corpo dell’atto di costituzione, si avrà cura di evidenziarlo nell’oggetto. Negli stessi atti dovrà essere indicata, oltre alla p.e.c., anche un altro indirizzo di posta elettronica (non p.e.c.) e un recapito telefonico ai quali l’avvocato si renda raggiungibile il giorno dell’udienza o della camera di consiglio. Per gli affari cautelari, l’istanza di discussione può essere inserita nel contesto dell’istanza di fissazione d’udienza, sempreché l’avvocato abbia cura di evidenziare nell’intestazione che “vi è richiesta di discussione”.
2. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E AUTORIZZAZIONE – Le richieste di discussione dovranno essere presentate nei termini per il deposito delle memorie di replica ex artt. 73, comma 1, e 119, comma 2, c.p.a., ovvero fino a cinque giorni liberi prima dell’udienza per la fase cautelare. Le domande s’intendono autorizzate se non sarà comunicata risposta negativa entro due giorni dalla scadenza dei predetti termini, salva la disciplina delle opposizioni di cui al punto 3. Sono autorizzate ex lege, ai sensi del terzo periodo dell’art. 4, comma 1, e del punto 7.2 delle linee guida del Presidente del Consiglio di Stato di cui al D.P.C.S. del 25 maggio 2020, le richieste presentate congiuntamente dai difensori di tutte le parti costituite. Ai sensi del quinto periodo dell’art. 4, comma 1, il presidente del collegio può disporre d’ufficio, con decreto, la discussione ove la ritenga opportuna.

3. DISCIPLINA DELLE OPPOSIZIONI – Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.C.S. 22 maggio 2020 n. 134, se la discussione non è stata chiesta da tutte le parti del ricorso la Segreteria della Sezione trasmette tempestivamente ai difensori delle altre parti, secondo le modalità previste nelle specifiche tecniche allegate al detto D.P.C.S. n. 134/2020, comunicazione dell’avvenuto deposito delle richieste di discussione pervenute, anche ai fini della formulazione di eventuali opposizioni. Le opposizioni possono essere presentate dai difensori delle controparti fino a quando la causa non è chiamata per la discussione. Il mancato ricevimento della comunicazione di cui al primo periodo non è causa d’invalidità della discussione, né giustificato motivo per chiedere un rinvio ai fini dell’opposizione, sussistendo l’onere dei difensori di consultare il fascicolo per essere edotti delle istanze depositate. Il presidente del collegio decide sulle opposizioni con decreto se presentate prima dell’invio del link di cui al punto 4, ovvero con provvedimento a verbale di udienza se presentate successivamente.

4. DISCIPLINA DEL COLLEGAMENTO ALLE UDIENZE DA REMOTO - Nel caso di accoglimento delle domande di discussione, o di decreto che le fissa d’ufficio, la Segreteria della Sezione trasmette ai difensori che le abbiano richieste il link per il collegamento da remoto entro due giorni prima dell’udienza, indicando nell’avviso l’orario a partire dal quale gli avvocati dovranno rendersi disponibili per il collegamento; Il link inviato dalla segreteria è strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l’eventuale difensore delegato. L’avviso deve altresì contenere l’avvertimento che l’accesso all’udienza tramite link ipertestuale e la celebrazione dell’udienza da remoto comportano il trattamento dei dati personali anche da parte del gestore della piattaforma, come da informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, pubblicata sul sito *internet* della Giustizia amministrativa, con invito a leggere tale informativa; a verbale di udienza i difensori e i loro delegati debbono dichiarare di essere edotti dell’informativa. Il dispositivo utilizzato dai difensori per il collegamento da remoto deve rispettare i requisiti previsti nelle specifiche tecniche allegate al D.P.C.S. n. 134/2020; i difensori ne garantiscono la corretta funzionalità, l’aggiornamento del suo *software* di base e applicativo alle più recenti versioni rese disponibili dai rispettivi produttori o comunità di supporto nel caso di *software open source*, con particolare riferimento all’installazione di tutti gli aggiornamenti e le correzioni relative alla sicurezza informatica, nonché l’utilizzo di un idoneo e aggiornato programma antivirus. All’atto del collegamento e prima di procedere alla discussione i difensori dichiarano, sotto la loro responsabilità, che quanto accade nel corso dell’udienza non è visto né ascoltato da soggetti non ammessi ad assistere all’udienza, nonché

si impegnano a non effettuare registrazioni; è in ogni caso vietato l'uso della messaggistica istantanea interna agli applicativi utilizzati per la videoconferenza e, comunque, di altri strumenti o funzioni idonei a conservare nella memoria del sistema traccia delle dichiarazioni e delle opinioni espresse dai partecipanti all'udienza.

5. DISCIPLINA DELLE DISCUSSIONI DA REMOTO – Le discussioni sono regolate nei tempi e nelle modalità dal presidente del collegio, ai sensi dell'art. 127 c.p.c., nell'esercizio dei poteri di cui agli artt. 39 c.p.a. e 11 disp. att. c.p.a. In ogni caso esse non potranno superare i tempi massimi di 10 minuti per il rito ordinario, il rito abbreviato ex artt. 119 e 120 c.p.a., il rito elettorale, e di 7 minuti per il rito cautelare e gli altri riti camerati. I tempi di discussione sono assegnati a ciascuna parte indipendentemente dal numero dei difensori che l'assistono; il presidente del collegio può concedere repliche contingentandone i tempi.

6. DISCIPLINA DEGLI AGGIORNAMENTI E DEI RINVII DELLE DISCUSSIONI – il presidente del collegio, in considerazione di eventuale eccessiva durata delle discussioni, può disporre l'aggiornamento delle medesime fissando un nuovo orario, ovvero può disporre un breve rinvio. Può altresì disporre rinvio, anche su richiesta di parte, in caso di opposizione alle discussioni presentata in udienza, ovvero di note di udienza ex art. 4, comma 1, presentate il giorno stesso dell'udienza, nonché qualora il collegamento da remoto sia interrotto per cause tecniche.

IL PRESIDENTE